

CAMERA DEI DEPUTATI N. 524

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MIGLIASSO, DIGNANI GRIMALDI, LODI FAUSTINI FUSTINI, PALLANTI, BERTONE, BRUZZANI, CAPRILI, COLOMBINI, FAGNI, FILIPPINI GIOVANNA, PETROCELLI, MACCIOTTA, SANNELLA, BINELLI, GASPAROTTO, ALBERTINI, MONTECCHI, MINOZZI, BENEVELLI

Presentata il 2 luglio 1987

Adeguamento delle indennità di accompagnamento dei ciechi assoluti e degli invalidi civili totalmente inabili secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, recante modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra

ONOREVOLI COLLEGHI! — Riteniamo necessario ripresentare la proposta di legge già elaborata la scorsa legislatura, concernente l'adeguamento della indennità di accompagnamento degli invalidi civili a quella degli invalidi di guerra. Difatti, con le leggi 4 maggio 1983, n. 165 « Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1979, n. 682, in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili assoluti » e 26 luglio 1984, n. 392 « Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili » si stabilisce che la equiparazione delle indennità di accompagnamento per i cittadini ciechi assoluti e per gli invalidi civili totalmente inabili

a quella goduta dai grandi invalidi di guerra, comporta la estensione della misura della indennità e delle relative modalità di adeguamento automatico, secondo quanto stabilito nella legge 30 dicembre 1981, n. 834 sul riordinamento delle pensioni di guerra.

Con questi provvedimenti il legislatore ha inteso stabilire un primo, seppure ancora parziale, principio di eguaglianza per i cittadini gravemente invalidi a godere della stessa misura della indennità di accompagnamento, indipendentemente dalla causa che ha generato l'invalidità.

Ora questo principio è stato messo in discussione da una norma contenuta nella legge di modifica alla normativa sulle pensioni di guerra, approvata dal Parlamento nel mese di ottobre 1986.

Le Camere approvarono nei primi mesi del 1986 la legge di modifica ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra, che fu rinviata alle Camere stesse dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione, con messaggio motivato in data 27 giugno 1986, mancando la copertura finanziaria.

Infatti nel provvedimento non era preso in considerazione l'onere derivante dall'automatica applicazione del trattamento degli invalidi di guerra ai ciechi assoluti ed agli invalidi civili totalmente inabili.

Il Senato riprese in esame la legge, approvandola, con modificazioni, nella seduta del 18 settembre 1986.

La Camera esaminò il provvedimento in aula il 2 ottobre 1986 ed in quella occasione i deputati comunisti denunciarono con forza l'ingiustizia che veniva perpetrata a danno dei ciechi assoluti e degli invalidi civili totalmente inabili, mediante le disposizioni contenute nel terzo comma dell'articolo 1, secondo cui l'adeguamento automatico delle indennità di accompagnamento non competeva ad altre categorie diverse da quella dei pensionati di guerra.

Il gruppo comunista predispose allora un ordine del giorno (poi sottoscritto da alcuni deputati dei gruppi di Democrazia proletaria, Partito socialista italiano, Democrazia cristiana, Sinistra indipendente e Partito socialdemocratico) col quale impegnava il Governo a sanare l'ingiustizia che si stava compiendo, mediante il reperimento nella legge finanziaria 1987 dei fondi necessari a garantire l'adeguamento delle indennità degli invalidi civili e dei ciechi assoluti a quella degli invalidi di guerra.

L'ordine del giorno venne approvato all'unanimità nella seduta del 2 ottobre 1986.

Ciò nonostante il Governo disattende l'impegno preso con la Camera, non predisponendo nel disegno di legge «Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987)» alcun finanziamento apposito.

Il gruppo comunista predispose perciò un emendamento teso a stanziare 400 miliardi per il 1987, 200 miliardi per il 1988 e 200 miliardi per il 1989.

Il Governo intervenne allora tardivamente, proponendo un suo subemendamento di 94 miliardi per ciascun anno, che venne respinto nella votazione a scrutinio segreto, dopo che i deputati comunisti avevano denunciato essere questa una cifra che avrebbe consentito soltanto l'erogazione a pioggia, senza alcun criterio rigoroso, di un po' di denaro, mentre era necessario andare a ripristinare il diritto all'equiparazione fra le diverse categorie di cittadini invalidi.

Nella votazione successiva a scrutinio segreto vennero approvati — con un notevole scarto di voti — gli emendamenti comunisti e demoproletari.

Onorevoli colleghi, si tratta ora di predisporre un provvedimento legislativo che renda possibile l'utilizzo delle somme appositamente accantonate nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (sotto la voce Ministero dell'interno) per gli esercizi finanziari 1987, 1988 e 1989.

È un provvedimento particolarmente importante e molto atteso dalle migliaia di cittadini invalidi e dalle loro famiglie, che hanno subito un'ingiustizia pesante che dev'essere rapidamente sanata.

Secondo le stime dei Servizi civili del Ministero dell'interno al febbraio 1987 i percettori dell'indennità di accompagnamento sono 399.823, così ripartiti:

53.196 ciechi assoluti;

346.637 invalidi civili totalmente inabili.

Come si vede, una grande massa di persone che potranno trarre notevoli benefici dall'approvazione del provvedimento.

A tal fine presentiamo questa proposta di legge, composta di due articoli. Con l'articolo 1 si intende adeguare le indennità di accompagnamento dei ciechi assoluti e degli invalidi civili totalmente inabili a quelle degli invalidi di guerra, a partire dal 1° gennaio 1986, dal momento che il fondo stanziato per l'anno finanziario 1987 è comprensivo anche della somma occorrente a coprire le necessità per il 1986.

Con l'articolo 2 si quantifica la spesa da ripartirsi nel triennio '87, '88 e '89 e

si indica nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e nell'utilizzo dell'apposito accantonamento sotto la voce Ministero dell'interno « adeguamento delle indennità di accompagnamento dei ciechi assoluti e degli invalidi civili totalmente inabili secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge recante modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra » la postazione di bilancio da utilizzare.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Con effetto dal 1° gennaio 1986 l'indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti e per gli invalidi civili totalmente inabili è adeguata negli importi a quelli previsti per le corrispondenti indennità di accompagnamento determinate per i grandi invalidi di guerra, dall'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 1986, n. 656.

ART. 2.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 400 miliardi per l'anno finanziario 1987 ed in lire 200 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i corrispondenti esercizi finanziari, a tal fine utilizzando l'accantonamento alla voce: Ministero dell'interno « adeguamento delle indennità di accompagnamento dei ciechi assoluti e degli invalidi civili totalmente inabili secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge recante modifiche e integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra ».